



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2009 (03.06)
(OR. en)**

17290/7/08

REV 7

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0231(CNS)**

ATO 130

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Com:	16537/08 ATO 121
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

Si acclude per le delegazioni il testo in oggetto riveduto in seguito alla discussione odierna. Si ricorda che alcune parti di questo testo sono tuttora oggetto di riserve d'esame.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (Euratom)
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione¹, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del trattato, si devono stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
- (2) L'articolo 30 del trattato prevede l'adozione nella Comunità di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (3) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁴ fissa le norme fondamentali in materia di sicurezza. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da norme legislative più specifiche.

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

³ GU C ... del ..., pag.

⁴ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

- (4) Secondo la giurisprudenza ¹ della Corte di giustizia europea, la Comunità possiede competenze, ripartite con gli Stati membri, in [] settori coperti dalla convenzione sulla sicurezza nucleare. [].
- (5) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le disposizioni del capo III del trattato intitolato "La protezione sanitaria" formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare.
- (6) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il **compito** di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, imposto alla Comunità dall'articolo 2, lettera b) del trattato, non significa che, una volta che tali norme siano state stabilite, uno Stato membro non possa prevedere una protezione più **rigorosa**.
- (7) La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva² istituisce un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri possono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radiologica. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva³ impone agli Stati membri l'obbligo di informare la popolazione in caso di emergenza radioattiva.
- (8) La responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale, sancito dalla convenzione sulla sicurezza nucleare, in base al quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il principio della responsabilità nazionale e quello della responsabilità primaria per la sicurezza di un impianto nucleare, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione nazionale competente, e dovrebbe potenziare il ruolo e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione competenti.
- (9) Ogni Stato membro può stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia.

¹ Sarà inserito un riferimento alla giurisprudenza (C 187/87, C 376/90, C 29/99)

² GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

³ GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

- (10) Nel definire il quadro nazionale appropriato ai sensi della presente direttiva si terrà conto delle circostanze nazionali.
- (11) Gli Stati membri hanno già attuato misure che consentono loro di raggiungere un elevato livello di sicurezza nucleare nella Comunità.
- (11bis) Anche se questa direttiva riguarda la sicurezza nucleare degli impianti nucleari è importante altresì garantire la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, anche nelle strutture per lo stoccaggio e lo smaltimento.**
- (12) Gli Stati membri dovrebbero valutare, ove appropriato, i pertinenti principi fondamentali definiti dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006)), che **dovrebbero** costituire un quadro di prassi cui gli Stati membri dovrebbero attenersi nell'attuazione della presente direttiva.
- (13) È utile basarsi sul processo grazie al quale le autorità nazionali in materia di sicurezza degli Stati membri che possiedono impianti nucleari nel loro territorio hanno collaborato nell'ambito della WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) e hanno definito vari livelli di sicurezza di riferimento per i reattori.
- (14) A seguito dell'invito del Consiglio di istituire un Gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2007 relative alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la decisione 530/2007/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui¹ ha istituito il Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della sicurezza nucleare.
- (15) È opportuno definire una struttura unica per le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione sull'applicazione della presente direttiva. Data la vasta esperienza dei suoi membri, l'ENSREG potrebbe apportare un valido contributo in tal senso, favorendo così la consultazione e la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali.
- (16) Come indicato nel verbale del 20 novembre 2008, l'ENSREG ha adottato, nella quinta riunione del 15 ottobre 2008, 10 principi cui attenersi per la stesura di una direttiva sulla sicurezza nucleare.

¹ GU L 195 del 27.7.2007, pagg. 44-46. Il Gruppo è stato costituito come "Gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e sulla sicurezza della gestione dei residui" e successivamente rinominato "Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare".

- (17) Progressi in materia di tecnologia nucleare, insegnamenti tratti dall'esperienza operativa e dalle ricerche sulla sicurezza, nonché miglioramenti dei quadri regolamentari potrebbero contribuire a migliorare ulteriormente la sicurezza. Conformemente all'impegno assunto di mantenere e migliorare la sicurezza, gli Stati membri dovrebbero tener conto di questi fattori quando ampliano il loro programma di energia nucleare o allorché decidono di usare l'energia nucleare per la prima volta.
- (18) Una cultura solida della sicurezza all'interno degli impianti nucleari costituisce uno dei principi fondamentali della gestione della sicurezza necessari ai fini della sicurezza di esercizio.
- (18bis)** Il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare dovrebbero basarsi tra l'altro su un processo di apprendimento dall'esperienza operativa precedente nonché di ricorso agli sviluppi in materia di metodologia e scienza, a seconda dei casi.
- (19) In passato, gli Stati membri hanno effettuato autovalutazioni in stretto collegamento con le valutazioni inter pares internazionali svolte sotto l'egida dell'AIEA come missioni del gruppo internazionale per la revisione normativa o del servizio di esame regolamentare internazionale. Gli Stati membri hanno effettuato tali autovalutazioni ed hanno invitato tali missioni su base volontaria, in uno spirito di apertura e trasparenza. Le autovalutazioni e le correlate valutazioni inter pares delle infrastrutture giuridiche, organizzative e regolamentari dovrebbero mirare a rafforzare e potenziare il quadro regolamentare degli Stati membri, ferme restando le competenze di questi ad assicurare la sicurezza nucleare degli impianti nucleari presenti nel loro territorio. Le autovalutazioni seguite dalle valutazioni inter pares internazionali non sono né un'ispezione né un controllo, bensì un meccanismo di apprendimento reciproco che accetta approcci diversi all'organizzazione e alle prassi di una autorità di regolamentazione competente e tiene nel contempo presenti gli aspetti regolamentari, tecnici e politici di uno Stato membro che concorrono a un sistema solido di sicurezza nucleare. Le valutazioni inter pares internazionali dovrebbero essere considerate un'occasione per scambiarsi esperienze professionali e condividere insegnamenti tratti e buone prassi, in uno spirito di apertura e di cooperazione basato sui consigli dei pari piuttosto che su controlli o giudizi. Riconoscendo che sono necessarie flessibilità e pertinenza per quanto riguarda i diversi sistemi esistenti negli Stati membri, uno Stato membro dovrebbe essere libero di decidere i segmenti del suo sistema soggetti alla valutazione specifica inter pares convocata, **al fine di migliorare costantemente la sicurezza nucleare.**

- (20) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

OBIETTIVI, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

1. stabilire un quadro comunitario per mantenere e promuovere il costante miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione;
2. assicurare che gli Stati membri prevedano adeguate disposizioni nazionali per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti gli impianti nucleari civili che operano in base a licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa.
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino misure di sicurezza più rigorose nel settore da essa contemplato, in conformità al diritto comunitario.

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pagg. 1-5.

3. La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica per quanto attiene alla sicurezza degli impianti nucleari e lascia impregiudicata la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio sulle norme fondamentali di sicurezza.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) "impianto nucleare",
 - a) un impianto di arricchimento, un impianto di produzione di combustibile nucleare, una centrale nucleare, un impianto di ritrattamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito e
 - b) strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito e direttamente connesse agli impianti nucleari di cui alla lettera a);
- (2) "sicurezza nucleare", il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle relative conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
- (3) "autorità di regolamentazione competente", l'autorità o il sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari di cui all'articolo 5;
- (4) "licenza", qualsiasi atto giuridico rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro per conferire la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;
- (5) "titolare della licenza", la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato in una licenza.

CAPITOLO 2

OBBLIGHI

Articolo 4

Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale (in prosieguo "quadro nazionale") per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli enti statali competenti. Il quadro nazionale stabilisce le responsabilità per quanto riguarda:
 - (a) l'adozione di prescrizioni nazionali di sicurezza nucleare. La determinazione delle modalità di adozione e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri;
 - (b) la predisposizione di un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza;
 - (c) la predisposizione di un sistema di supervisione della sicurezza nucleare;
 - (d) azioni di attuazione, comprese la sospensione di esercizio e la modifica o revoca di una licenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia mantenuto e migliorato, se del caso, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite dalle analisi di sicurezza degli impianti nucleari in funzionamento, dello sviluppo della tecnologia e dei risultati delle ricerche sulla sicurezza, ove disponibili e pertinenti.

[spostato all'art. 9]

Articolo 5

Autorità di regolamentazione competente

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un'autorità di regolamentazione competente per il settore della sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
2. Gli Stati membri garantiscono la separazione funzionale dell'autorità di regolamentazione competente da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o utilizzazione di energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da un'influenza indebita nel suo processo decisionale relativo alla regolamentazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in collegamento con il quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 attribuendo la debita priorità alla sicurezza. Vi rientrano i poteri e le risorse per:
 - imporre al titolare della licenza di conformarsi alle prescrizioni nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza,
 - richiedere la dimostrazione di detta conformità, comprese le prescrizioni previste all'articolo 6, paragrafi da 2 a 5 della presente direttiva,
 - verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolamentari degli impianti, e
 - procedere ad azioni di attuazione regolamentare, compresa la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare in conformità delle condizioni definite nel quadro regolamentare di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 6

Titolari delle licenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari incomba ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile.
3. Le valutazioni di cui al paragrafo 2 includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e per l'attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle **procedure** di protezione amministrativa del **titolare della licenza** il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero interessati in modo significativo dalle radiazioni ionizzanti.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente
5. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi per quanto riguarda la sicurezza nucleare di un impianto nucleare, di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 7

Competenza in materia di sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga a tutte le parti di prendere misure per l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità relativamente alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, al fine di mantenere ed accrescere la competenza in materia di sicurezza nucleare.

Articolo 8
Informazione del pubblico

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, tra cui la sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni nazionali o da obblighi internazionali.

Articolo 9
Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro [tre anni dalla **data di cui all'articolo 10, paragrafo 1**] e, successivamente, ogni tre anni, approfittando dei cicli previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare riguardo a riesame e relazioni.
2. In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri dispongono, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e autorità di regolamentazione nazionali competenti e convocano una valutazione inter pares internazionale dei pertinenti segmenti del loro quadro e/o autorità nazionali, al fine di migliorare costantemente [] la sicurezza nucleare. I risultati delle valutazioni inter pares, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 11]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente